



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO di PESCARA**

ORDINANZA N. ____/2020

**DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA
E PROFESSIONALE DEL TONNO ROSSO**

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Pescara

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1984/2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Reg. (CE) 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Reg. (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del Reg (CE) 1224/2009;
- VISTO** D.M. 6 dicembre 2010 - rilevazione delle consistenze della pesca sportiva o ricreativa in mare;
- VISTO** il Regolamento (CE) 640/2010 che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT n.15-10 che chiarisce e modifica gli aspetti relativi al programma BCD dell'ICCAT e facilita l'applicazione del sistema e-BCD;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT n.18-02 che stabilisce un piano pluriennale di gestione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT n.19-04 recante modifiche formali alla precedente Raccomandazione 18-02;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2015/98 con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento. (UE) n. 1380/2013;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/1627 relativo al piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- VISTO** Regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);
- VISTO** il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
- VISTI** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 ottobre 2009 che istituisce l'Area Marina Protetta denominata "Torre del Cerrano" e il D.M. 28 luglio 2009 n.218 che adotta il "Regolamento di disciplina delle attività

consentite nelle diverse zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Torre del Cerrano" ai sensi dell'art.19, comma 5 della legge n.394 del 1991";

- VISTO** il Dispaccio n. 12780 in data 15 giugno 2010 recante disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 concernente la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- VISTO** il D.Lgs. 9 Gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del MIPAAF n. 8876 del 20 aprile 2018 recante la ripartizione dei contingenti di cattura del Tonno rosso per il triennio 2018-2020;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del MIPAAF n. 210 del 16 maggio 2019, recante disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del MIPAAF n. 8120 del 8 maggio 2020, "Campagna di pesca del tonno rosso anno 2020";
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del MIPAAF n. 9061 in data 26 maggio 2020, "Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2020 – Ulteriori disposizioni in materia di catture accessorie (by-catch)";
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del MIPAAF n. 9202 del 28 maggio 2020, "Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2020 – Ulteriori disposizioni in materia di catture accessorie (by-catch)";
- VISTA** l'Ordinanza n. 50/2000 in data 5 luglio 2000 che disciplina la pesca ricreativa e sportiva nel Compartimento Marittimo di Pescara;
- VISTA** l'Ordinanza n. 15/2016 in data 15 aprile 2016 che disciplina la pesca sportiva/ricreativa e professionale del tonno rosso nel Compartimento Marittimo di Pescara;
- VISTI** gli artt. 2, 17 e 223 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario dettare disposizioni al fine di disciplinare la pesca professionale, sportiva e ricreativa del tonno rosso, e rendere praticabile il controllo sul pescato da parte dell'Autorità Marittima, nonché il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti, così come disposto dalla vigente normativa;

O R D I N A

PESCA SPORTIVA/RICREATIVA DI TONNO ROSSO

Articolo 1 (Definizioni)

- per pesca sportiva si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad un'organizzazione nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- per pesca ricreativa si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione e che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

Articolo 2 **(Taglia minima e Periodi di pesca)**

La taglia minima di cattura per il tonno rosso (*Thunnus thynnus* - BFT) nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm (misurata dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda – c.d. “lunghezza alla forca”).

La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è consentita dal 16 giugno al 14 ottobre.

La chiusura della pesca sportiva/ricreativa può essere anticipata in caso di raggiungimento della quota di tonno rosso assegnata a tale tipo di pesca; le unità autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività solo ed esclusivamente mediante la c.d. tecnica “*catch-release*” fino al 31 dicembre.

Articolo 3 **(Adempimenti amministrativi)**

- a) I pescatori sportivi o ricreativi, già in possesso del previsto “tesserino per la pesca sportiva”, che intendono esercitare la pesca del tonno rosso, dovranno presentare alla Capitaneria di porto di Pescara ovvero all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova (in virtù della competenza circondariale del luogo in cui è dislocata l'unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana da adibire a tale attività) la prescritta **dichiarazione (allegato 1)**, in duplice copia e corredata di copia della documentazione richiesta.
- b) La dichiarazione per l'esercizio della pesca ricreativa del tonno rosso, munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, ha validità anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca. La stessa è valida su tutto il territorio nazionale.
- c) La dichiarazione munita del nulla osta consente lo svolgimento dell'attività di pesca del tonno rosso per tutti i soggetti presenti sull'unità e deve essere custodita tra i documenti di bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.
- d) La dichiarazione munita del nulla osta dell'Autorità Marittima ha validità tre anni.

Articolo 4 **(Adempimenti per cattura e sbarco)**

- a) In caso di cattura di un esemplare di tonno rosso è fatto obbligo di comunicare, con congruo anticipo e prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, mail, ecc.), la cattura del tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina, fornendo il numero della dichiarazione munita di nulla osta, i dati dell'unità, la taglia dell'esemplare catturato e le coordinate del punto di cattura.
- b) E' vietato dare inizio alle operazioni di sbarco, senza il preventivo assenso dell'Autorità Marittima del porto di sbarco. È vietato tagliare, sezionare e/o manipolare l'esemplare di tonno rosso prima dell'arrivo in porto, al fine di consentire il riconoscimento, la misurazione ed ogni eventuale accertamento da parte del personale dell'Autorità Marittima preposto al controllo. L'esemplare deve essere sbarcato intero o eviscerato e/o senza branchie.
- c) Lo sbarco del tonno rosso è consentito **tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 20.00**, presso i seguenti approdi:

PORTO DI PESCARA	Banchina Sud del porto canale interno (dalla rampa alla recinzione ubicata tra le bitte 3 e 4), nei pressi della Stazione marittima.
-------------------------	--

PORTO DI GIULIANOVA	Banchina di Riva, di fronte all'Ufficio Circondariale marittimo.
ROSETO DEGLI ABRUZZI	Portorose – Circolo Nautico “C. Vallonchini”.
CITTA' SANT'ANGELO	Fiume Saline – Club Nautico Saline Nord.

E' altresì consentito lo sbarco del tonno rosso presso tutti i punti del litorale del Compartimento Marittimo regolarmente individuati dalle locali amministrazioni Comunali come rimessaggio per le imbarcazioni, previo consenso della locale Autorità Marittima.

- d) Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa, all'Autorità marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura (*allegato 2*).
- e) Nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare al giorno. Nel caso in cui la battuta di pesca duri più di 24 ore, è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare. In caso di cattura di un esemplare sottomisura, lo stesso dovrà essere immediatamente rilasciato vivo.
- f) Per la cattura del tonno rosso sono vietati l'utilizzo e la detenzione a bordo del palangaro derivante.
- g) E' vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 5 (Altre prescrizioni)

All'interno dell'Area marina protetta “Torre del Cerrano” l'attività di pesca sportiva/ricreativa è consentita nel rispetto della normativa vigente sulle aree marine protette, del Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nell'A.M.P. “Torre del Cerrano” e di tutti gli altri eventuali divieti/prescrizioni imposti dall'ente gestore.

PESCA PROFESSIONALE DI TONNO ROSSO

Articolo 6 (Taglia minima)

La taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm (misurata dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda – c.d. “lunghezza alla forca”) con le seguenti deroghe ed eccezioni:

- a) 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell'allevamento;
- b) tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza alla forca, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse autorizzate alla pesca attiva del tonno rosso (cioè con quota).

Le catture accidentali (sottomisura) di cui al punto b) sono ammesse entro e non oltre il limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numero di esemplari. In deroga al Reg. 1380/2013, gli esemplari di taglia inferiore a quella indicata o eccedenti il 5% dovranno essere rigettati in mare ed il loro peso registrato sul giornale di pesca.

Articolo 7 (Adempimenti relativi allo sbarco)

Il Comandante, o suo mandatario, dell'unità da pesca all'uopo autorizzata, che intenda effettuare le operazioni di sbarco del Tonno rosso catturato presso i porti designati ricompresi nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pescara, deve darne **notifica preventiva** alle competenti Autorità marittime, **almeno quattro ore prima del previsto arrivo in porto**.

Tale pre-notifica, effettuata mediante il format in *allegato 3*, dovrà pervenire:

- a) per la Capitaneria di Porto di Pescara:
via telefono al n. 085.694040, via fax al n. 085.9189802, via e-mail all'indirizzo cppescara@mit.gov.it, o via VHF;
- b) per l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova:
via telefono al n. 085.8004918, via fax al n. 085.8004918, o via e-mail all'indirizzo ucgiulianova@mit.gov.it, o via VHF;

Nel caso di peschereccio extracomunitario, la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo in porto.

Presso l'Autorità marittima di ciascun porto designato è tenuta la raccolta di tutte le pre-notifiche di sbarco dell'anno in corso.

E' assolutamente vietato dare inizio alle operazioni di sbarco in assenza in banchina di un incaricato della locale Autorità Marittima. È vietato tagliare, sezionare e/o manipolare l'esemplare di tonno rosso prima dell'arrivo in porto, al fine di consentire il riconoscimento, la misurazione ed ogni eventuale accertamento da parte del personale dell'Autorità Marittima preposto al controllo.

Articolo 8 (Orario e punti di sbarco)

Lo sbarco del tonno rosso è consentito presso i seguenti porti designati:

PORTO DI PESCARA	LUN – MER – VEN: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 MAR – GIO: dalle ore 08:00 alle ore 17:30	Banchina Sud del porto canale interno (dalla rampa alla recinzione ubicata tra le bitte 3 e 4), nei pressi della Stazione marittima.
PORTO DI GIULIANOVA	LUN – MER – VEN: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 MAR – GIO: dalle ore 08:00 alle ore 17:30	Banchina di Riva, di fronte all'Ufficio Circondariale marittimo.

Articolo 9 (Catture accessorie)

Tutte le unità non autorizzate alla pesca attiva del tonno rosso possono effettuare catture accessorie fino al 20% del totale delle catture allo sbarco, calcolato:

- a) in base al peso e/o al numero di esemplari, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (allegato I al Reg. UE 2017/2107, escluse le specie ittiche per le quali, in virtù della vigente normativa nazionale e/o sovranazionale di riferimento, ne sia espressamente vietata la cattura e qualsiasi forma di commercializzazione);
- b) in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche.

Al predetto limite, si aggiunge il limite annuale nazionale pescabile per unità, di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. 27 luglio 2000, e s.m.i.

Il calcolo del 20% è consentito su base annuale per le unità ricadenti nella "piccola pesca costiera" ai sensi del D.M. n. 210 del 16 maggio 2019.

In deroga al Reg. 1380/2013, le catture accessorie di Tonno rosso eccedenti il 20% ovvero il limite nazionale, dovranno essere rigettate in mare ed il loro peso registrato sul giornale di pesca, se trattasi di tonno morto; nel caso di tonno vivo, saranno rilasciate in mare.

Articolo 10
(Documentazione ed adempimenti relativi al prodotto pescato)

Per le procedure connesse alla compilazione e trasmissione della documentazione relativa allo sbarco, al trasporto, in materia di tracciabilità ed in materia igienico-sanitaria, si rimanda a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale ed unionale.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

L'Ordinanza n. 15/2016 in premessa citata è abrogata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, in vigore dalla data odierna, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pescara e diffusione agli Enti Istituzionali ed alle locali Associazioni di categoria.-

Pescara,

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Donato DE CAROLIS

Alla CAPITANERIA DI PORTO / UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di _____

DICHIARAZIONE ai sensi degli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2016/1627

La/Il sottoscritto/a _____,
nato a _____ il _____ e residente in _____
_____ alla via _____ n. _____
Cell.: _____ e-mail: _____@_____
in qualità di proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto:
(barrare la casella che interessa)

☐ del **natante da diporto** di lunghezza f.t. _____ di colore _____
☐ dell'**imbarcazione/nave da diporto** denominata _____
matricola n° _____ di lunghezza f.t. _____ mt di colore _____
iscritta nei R.I.D./R.N.D. di _____

di stanza nel porto di _____ presso _____

COMUNICA

ai sensi della normativa vigente, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto nel periodo dal **16 giugno al 14 ottobre**.

A tal fine allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità
- Copia dell'attestazione di avvenuto inoltro al MIPAAF della comunicazione di cui al D.M. 6 dicembre 2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare".

Dichiara di essere a conoscenza che:

- ✓ La presente DICHIARAZIONE munita di N.O. dell'Autorità Marittima deve essere custodita tra i documenti di bordo;
- ✓ Nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna unità è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- ✓ La taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm, senza deroghe;
- ✓ È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- ✓ Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- ✓ Un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- ✓ È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa. Sono vietati detenzione e utilizzo del palangaro derivante.

_____, lì _____

Il richiedente

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA
NULLA OSTA N° _____/_____
RILASCIATO IL _____
VALIDO FINO AL _____
Timbro dell'Ufficio e Firma

(¹)Natante:

Dichiarazione di potenza motore o ex certificato d'uso solo per unità con motore f.b. – polizza di assicurazione – certificato di omologazione o marcatura CE.

(²)Imbarcazione:

Licenza di Navigazione con certificato di sicurezza – dichiarazione di potenza motore o ex certificato d'uso solo per unità con motore f.b. – polizza di assicurazione

Dichiarazione di cattura del tonno rosso

Dichiarazione con nulla osta alla pesca del tonno rosso N. _____

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto _____

Nominativo del comandante _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data _____ alle ore _____

all'Ufficio di _____

Porto di sbarco _____

Dati riferiti alla cattura

Data della cattura	Quantitativi catturati (kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data _____

Il Comandante dell'unità

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Comunicazione preventiva pervenuta il _____ alle ore _____
tramite _____ (tel. / VHF / mail etc.)

N° _____ del registro delle comunicazioni preventive.

Firma dell'operatore
